

Verbale di Assemblea del 30/03/2021

In data 30/03/2021, alle ore 19:00, si è riunita in modalità telematica in video conferenza, l'Assemblea dell'Associazione PROGETTO FAMIGLIA – ANGELA CANCELLIERI – AFFIDO BENEVENTO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano collegati i componenti del Consiglio Direttivo, i signori:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - DEL GROSSO PIETRO | Presidente del Consiglio Direttivo |
| - BOFFA RENATO | Tesoriere |
| - PIETRANTONIO MARIA CARLA | Segretario |
| - PONTILLO ANTONELLA | Consigliere |
| - VISCUSI CRISTINA | Consigliere |

nonché i Signori Soci, rappresentanti in proprio, Cappabianca Giulia, Celato Orazio, De Gennaro Franco, De Maria Carlo, Iadanza Graziella, Iannilli Giovanni, Lacerra Clara, Marcarelli Mariangela, Mastrocola Antonietta, Mazzucco Roberto, Nacar Valentino, Pagliarulo Filippo, Paglione Sebastiano, Parente Luisa, Parrella Filomena, Piccirillo Carmela, Puzella Gino, Tedesco Claudio, Tedesco Pietro, Tedesco Carlo, Varricchio Rita, Verrillo Maria Grazia e Zerella Domenico e per delega i sigg. Giannelli Pasqualina e Popolizio Antonio (delega rilasciata al socio Pagliarulo Filippo), Perone Paola e Viola Massimo (delega rilasciata al socio Piccirillo Carmela).

La presenza dei partecipanti risulta dalla comunicazione mediante canale telematico (google meet, wathsapp, etc) o delega rilasciata.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Pietro Del Grosso Presidente e legale rappresentante.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Pietrantonio Maria Carla, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Presidente, i componenti del consiglio direttivo, e numero 27 Soci rappresentati in proprio o per delega ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Collegati a mezzo audio / videoconferenza, risultano i Signori Cappabianca Giulia, Celato Orazio, De Gennaro Franco, De Maria Carlo, Iadanza Graziella, Iannilli Giovanni, Lacerra Clara, Marcarelli Mariangela, Mastrocola Antonietta, Mazzucco Roberto, Nacar Valentino, Pagliarulo Filippo, Paglione Sebastiano, Parente Luisa, Parrella Filomena, Piccirillo Carmela, Puzella Gino, Tedesco Claudio, Tedesco Pietro, Tedesco Carlo, Varricchio Rita, Verrillo Maria Grazia e Zerella Domenico, ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è consentita anche dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audioconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Pertanto, il Presidente dichiara che sono presenti nr 28 soci in proprio e nr 4 soci per delega per un totale di nr 32 soci collegati a mezzo audio video su un numero totale di soci 40; pertanto la seduta è valida e atta a deliberare in seduta straordinaria.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza suddetta è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo (già anticipato a tutti i soci in bozza in modalità elettronica).

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20 e 05.

PROGETTO FAMIGLIA

ANGELA CANCELLIERI

AFFIDO - BENEVENTO ONLUS

Via N. Ciletti, 9 - Parrocchia Moscati (BN)

Cod. Fisc.: 92 043 510 624

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

ENTE DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE
PROGETTO FAMIGLIA

– ANGELA CANCELLIERI –

AFFIDO
BENEVENTO
ODV ETS

STATUTO

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA – ANGELA CANCELLIERI – AFFIDO – BENEVENTO ODV-ETS**, assume la forma giuridica di associazione apartitica e ed opera in conformità della visione cristiana e di insegnamento della Chiesa Cattolica.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in Via NICOLA CILETTI 9 c/o Parrocchia del Beato Giuseppe Moscati nel Comune di Benevento.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione nasce il 28 aprile 2007 con scrittura privata registrata il 03/10/2007 al numero 5572 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento. L'ultima modifica dello statuto (prima della presente) è stata effettuata con registrazione all'Agenzia delle Entrate di Benevento al numero 3612 mod. 3 del 23/05/2011.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'organizzazione si impegna a promuovere il bene della famiglia, intesa come prima cellula della società. A tal fine si preoccupa di dare rilevanza sociale, politica e culturale all'istituzione familiare nonché ad attivare servizi di sostegno e consulenza atti a rispondere alle diverse esigenze della famiglia. S'impegna inoltre a diffondere una cultura della vita che riconosca il valore della persona umana dal concepimento fino alla morte naturale; e nel contempo a sostenere l'accoglienza della vita nascente attraverso un fattivo impegno che venga incontro a



tutte le situazioni di difficoltà che si oppongono allo sviluppo del concepimento, con particolare attenzioni verso le madri. L'attività in generale rientra nelle seguenti macro voci:

- a) Assistenza sociale e socio sanitaria;
- b) Assistenza sanitaria;
- c) Beneficenza;
- d) Istruzione;
- e) Tutela diritti civili;
- f) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- g) Solidarietà sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

(Art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)

- 1) **Lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) **Lettera b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) **Lettera c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) **Lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5) **Lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 6) **Lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 7) **Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 8) **Lettera k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 9) **Lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 10) **Lettera r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 11) **Lettera s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- 12) **Lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 13) **Lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 14) **Lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 15) **Lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività di solidarietà sociale e pertanto tutte le attività possibili relative alla prevenzione e al sostegno del disagio conclamato di ogni essere umano con particolare attenzione alla famiglia ed ai minori.
- Contribuire alla promozione della cultura della famiglia, dell'accoglienza e della vita;
- Promozione capillare della rete di affido familiare in grado di affiancare validamente i minori e le famiglie di origine;
- Eliminare, o almeno ridurre, il collocamento di minori in strutture di accoglienza residenziale;
- Sostenere e accompagnare la famiglie di origine, cercando di favorire la risoluzione dei problemi che determinano la temporanea inidoneità;
- Promuovere la pratica dell'affido consensuale, mirando a ridurre il grado di sfiducia e di pregiudizio delle famiglie "disagiate" relativamente alla pratica dell'affido familiare, inteso più come un aiuto all'intero nucleo familiare che come "perdita", seppur temporanea, di un figlio;
- Stimolare l'emanazione di norme e la costruzione di politiche sociali che tengano in conto, come aspetto primario, i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, specie se collocati all'esterno del proprio nucleo familiare.
- Ogni attività di assistenza sociale e socio sanitaria a favore della famiglia, dei minori a rischio, anziani, persone diversamente abili.
- Collaborazione con altre organizzazioni e gruppi impegnati nello stesso settore.
- Promozione di una rete di sviluppo istituzionale che possa coinvolgere interventi pubblici mirati a sostegno della famiglia, dei minori e di tutti i disagiati.
- Organizzazione di incontri, mostre, dibattiti e congressi in sede e a distanza, affinché il messaggio sociale perseguito possa essere maggiormente diffuso e condiviso.
- Fare formazione e informazione in tutte le sue forme e modalità.
- Attività di sensibilizzazione sulla tematica dell'affido e dell'accoglienza familiare mediante: produzione di materiale divulgativo (depliant, brochure, e similari); incontri con parrocchie, scuole, gruppi ecclesiali, associazioni, manifestazioni in luoghi pubblici; promozione attraverso i massmedia (produzione e diffusione di spot televisivi, radiofonici, presenza sulle testate giornalistiche) e sul web;
- Sostegno a studi ed approfondimenti sulla tematica, mediante lo sviluppo di biblioteche specializzate, produzione di sussidi metodologici, indagini sulla situazione dell'affido;
- Costituzione di accompagnamento dei gruppi di famiglia affidatarie, mediante individuazione delle famiglie disponibili/interessate; attività di formazione iniziale delle stesse; istituzione di gruppi finalizzati al confronto e alla condivisione permanenti (gruppi di discussione e di auto-aiuto, vacanze/studio per famiglie affidatarie);
- sostegno ai responsabili dei gruppi di affidatari;
- Sostegno all'affido familiare attraverso: accoglienza temporanea, a tempo pieno, o part-time, a cura delle famiglie affidatarie volontarie dell'organizzazione; affiancamento; supporto legale alle famiglie affidatarie; sostegno organizzativo mediante l'integrazione con le altre espressioni della Federazione Progetto Famiglia; sostegno economico a fronte di situazioni problematiche; ove possibile, sostegno sociale alle famiglie di origine dei minori affidati.
- Partecipazione attiva agli strumenti democratici della concertazione: presenza agli incontri previsti nei Piani di Zona; promozione e partecipazione a coordinamenti del terzo settore; collaborazione con le Province e le Regioni per l'elaborazione e la cura di Piani Provinciali e/o Regionali per l'Affido; realizzazioni di convegni e manifestazioni di pubblico confronto tra le istituzioni di protocolli d'intesa con Comuni, Scuole, ASL ed altri Enti.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo



criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo** (*Organo facoltativo fino a quando NON siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti)
- **Organo di revisione** (*da nominare al verificarsi delle condizioni di legge. Se l'organizzazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si rinvia a quanto specificato agli articoli 17 e 18.*)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione *(ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile)*.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, sito web spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.



Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal primo consiglio dagli componenti dell'organo di amministrazione. Contestualmente l'organo di amministrazione elegge un tesoriere ed un segretario che assisteranno l'organo di amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Per

ART. 17 (Organo di controllo)

*(Organo facoltativo fino a quando NON siano superati per
due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti)*

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

L'organizzazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti.*

Nel caso si rendesse necessaria la revisione legale dei conti, questa può essere attribuita all'organo di controllo (al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1). In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- Erogazioni liberali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 21
(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 23
(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 24
(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 25
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 26
(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

L'organizzazione, al suo interno, può istituire gruppi di lavoro, comitati di sostegno ed equipe tecnica. Tale regolamentazione viene demandata ad apposito regolamento interno approvato dall'organo di amministrazione.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Agenzia Entrate
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il **8 APR. 2021**

N° **655** Mod. **3** Vol. **ESENTE**

Pagati € **ESENTE**

☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2012

Pagina 123
Il Direttore Provinciale

